

IOTUNOIVOI Donne Insieme – Statuto dell’Associazione

ART. 1: Denominazione e sede

L’Associazione “IDI Iotunoivoi Donne Insieme”, di seguito detta IDI, è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante nei settori dell’Assistenza Sociale, della beneficenza, della formazione e della tutela dei diritti civili. La sua sede è sita in Udine, via Della Roggia 91. Gli scopi dell’idi e l’organizzazione della sua struttura si ispirano ai valori democratici costituzionalmente garantiti.

ART. 2: Statuto e regolamento

L’IDI è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della L. n. 266/1991, della L.R. n. 12/1995, del D. legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto vincola le associate alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa. L’IDI intende svolgere la propria attività con espressa esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia delle socie.

ART. 3: Finalità

L’IDI, senza alcun indirizzo partitico, persegue i fini del superamento della violenza fisica e psichica e dello stupro, reati specifici contro la persona poiché ledono l’invulnerabilità del corpo femminile, favorendo la comunicazione e la solidarietà tra donne attraverso l’Associazione di donne contro la violenza alle donne. Prevenire e superare la violenza contro le donne è condizione indispensabile per conseguire la libertà femminile e rappresenta un grande traguardo di civiltà. L’IDI promuove ogni opportuna iniziativa ed azione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti e le strutture che l’IDI ritiene di istituire e gestire a favore delle donne vittime di violenza. L’IDI istituisce luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore delle donne vittime di stupro e di violenza fisica e psicologica. Promuove ricerche conoscitive, raccolte di dati, anche statistiche, al fine di divulgazione per rendere possibile alle donne e all’opinione pubblica tutta, la piena conoscenza del fenomeno della violenza nonché di preparazione per il personale che viene a contatto con le vittime di violenza fisica, psicologica e di stupro. Promuove incontri e seminari nelle scuole elementari, medie e superiori per avviare un processo di prevenzione e per costruire una cultura della non violenza tra i più giovani. L’IDI si assume l’impegno di lavorare anche per i minori vittime di violenza, sia intra che extra familiare, nella logica di offrire tutela costante e duratura all’infanzia e dell’adolescenza a rischio. Tale impegno potrà essere perseguito e realizzato nelle forme e modalità più ampie. In favore dei minori in pericolo, l’IDI si pone l’impegno di realizzare un progetto di presa in carico psicologica e sociale delle situazioni di maltrattamento, abuso sessuale e grave trascuratezza, proteggendo, assistendo materialmente, ed eventualmente accogliendo i minori. L’IDI si propone inoltre di sostenere le donne ed i minori vittime di violenza nei processi anche con la costituzione di parte civile e l’intervento processuale. L’IDI potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari.

ART. 4: Collaborazione ed adesioni

L’IDI potrà, inoltre fornire la propria specifica collaborazione ad altri enti ed associazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate. Può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

ART. 5: Associate

Possono far parte dell'IDI tutte le donne residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, maggiorenni ed in possesso della capacità giuridica, che si riconoscano nelle finalità di cui al precedente art. 3 e che si impegnano ad accettare lo Statuto. Il numero delle socie è illimitato.

Nei limiti fissati dalla legge, l'IDI potrà avvalersi di lavoratrici che svolgono attività tecnica ed amministrativa per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività da essa svolta. Tutte le prestazioni fornite dalle socie aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 6: Ammissione, esclusione, recesso

L'ammissione a socia è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Per essere ammessa a socia è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F, professione e residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. La qualità di socia si perde per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, per causa di morte, per mancato pagamento della quota sociale. Oltre che i casi previsti dalla legge la qualità di socia si perde, altresì, per esclusione adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, nei seguenti casi in cui la socia:
 - abbia perduto i requisiti di ammissione;
 - non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
 - si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'IDI;
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni dell'Assemblea delle socie;
 - in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'IDI o fomenti dissidi o disordini tra le associate.

Il Consiglio Direttivo verifica i motivi che a norma del presente Statuto legittimano il recesso o l'esclusione della socia e li sancisce con apposita delibera che deve essere comunicata alle associate destinatarie con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'associata che intende recedere dall'IDI che deve dare apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso. L'associata non ha diritto al rimborso dei contributi né ha alcun diritto sul patrimonio dell'IDI.

ART. 7: Diritti e doveri delle Associate

1) Le associate hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente se iscritte all'IDI da almeno tre mesi;
- informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'IDI in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- svolgere e proporre attività di programmazione e di organizzazione per l'IDI;
- essere rimborsate delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'Assemblea delle associate;
- partecipare a tutte le manifestazioni dell'IDI.

2) Le associate sono obbligate:

- al versamento del contributo associativo entro il 31 gennaio di ogni anno e delle quote di iscrizione al momento della adesione;
- all'osservanza del presente Statuto;
- all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dalla assemblea delle associate e del Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, prestando il lavoro

preventivamente concordato.

ART. 8: Organi dell'IDI

Sono organi dell'IDI:

- 1) l'Assemblea delle Associate;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) la Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio delle Artrite.

ART. 9: Assemblea delle Associate

L'Assemblea delle Associate, che si compone di tutte le socie in regola con il versamento del contributo associativo annuo, è convocata dalla Presidente almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo delle associate.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente e dalla vice-Presidente o da una loro incaricata nominata tra i membri del Consiglio Direttivo. Ogni socia può farsi rappresentare da altra socia mediante delega scritta ma ciascuna socia può essere portatrice di una sola delega. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'IDI;
- eleggere le componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 9;
- eleggere i componenti del Collegio delle Revisore dei Conti;
- eleggere le componenti del Collegio delle Arbitre;
- stabilire su proposta del Collegio la misura dei contributi annui dovuti dalle associate e della quota di iscrizione;
- approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo Statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'IDI.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dieci giorni prima della data prefissata mediante avviso scritto contenente le materie da trattare, il luogo, l'ora e la data. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati anche luogo, data e ora della seconda convocazione da tenersi, pena la invalidità dell'assemblea, il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita – in prima convocazione – quando sia presente la maggioranza di tutte le associate aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero delle intervenute. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita – sia in prima che in seconda convocazione – quando sono presenti i due terzi delle associate aventi diritto al voto. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono validamente prese a maggioranza (50% + 1) delle associate intervenute, mentre nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi delle associate intervenute. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dalla presidente e dalla segretaria.

Ogni socia dell'IDI ha diritto di consultare il verbale. Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se

richiesto da almeno un decimo delle presenti con diritto di voto.

ART. 10: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 componenti ad un massimo di 9 ed è eletto dall'assemblea delle associate. Le componenti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Le componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocate dalla assemblea delle socie con delibera presa a maggioranza. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Presidente a maggioranza di voti e, su proposta di quest'ultima può nominare una Segretaria/Tesoriera, preferibilmente tra le componenti del Consiglio. Il Consiglio è convocato dalla Presidente, con preavviso anche verbale da comunicarsi non meno di otto giorni prima, una volta ogni due mesi e tutte le volte in cui sia necessario per ragioni d'urgenza o ne riceva richiesta motivata da almeno un terzo delle componenti; in tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno delle sue componenti e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza delle presenti. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea dell'Associate. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea delle associate. Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea delle associate, per un miglior funzionamento dell'IDI, dei Regolamenti interni. Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 11: La Presidente

La Presidente dell'IDI, che è tale anche dell'assemblea e del Consiglio, viene eletta dal Consiglio nel suo seno a maggioranza di voti. Può venire eletta con uguale modalità una vice-Presidente, una tesoriera facente anche funzioni di segretaria o distintamente una tesoriera ed una segretaria. Almeno un mese prima della scadenza del mandato la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle associate, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'assemblea delle associate e delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo custodisce presso la sede dell'IDI dove può essere consultato da tutte le associate. In caso di necessità e urgenza prende i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento e di cessazione le funzioni della Presidente sono svolte dalla vice-Presidente o da una componente del Consiglio, nominata dalla Presidente stessa.

ART. 12: Il Collegio delle Revisore dei Conti

L'Assemblea elegge ogni tre anni il Collegio del Revisore dei Conti che è composto da tre componenti. Esso elegge nel suo seno la sua presidente. Il Collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta e firmata. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal codice civile.

ART. 13: Il Collegio delle Arbitre

L'assemblea ordinaria elegge tre arbitre effettive. che si costituiscono in collegio nominando una loro presidente. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra le socie e l'IDI.

ART. 14: Segretaria/Tesoriera

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, su proposta della Presidente, una Segretaria/Tesoriera con i seguenti compiti:

- curare la stesura del verbale di ogni assemblea delle socie e di ogni riunione del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- aggiornare i libri sociali;
- curare diligentemente la contabilità dell'IDI;
- predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- curare i rapporti con gli istituti di credito;
- redigere periodicamente l'inventario dei beni dell'IDI.

La funzione della Segretaria è gratuita.

ART. 15: Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate per cooptazione nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 16: Risorse economiche

L'IDI trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di iscrizione;
- quote associative e contributi delle socie;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all'IDI a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

ART. 17: Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale

È fatto divieto agli organi sociali, alle singole socie ed a chiunque e a qualsiasi titolo di:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse, spendendo il nome dell'IDI;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'IDI, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS;
- di impiegare utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statuarie.

ART. 18: Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare, per l'approvazione dell'assemblea, il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'IDI dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associata.

Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

ART. 19: Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dalla assemblea con il voto favorevole dei due terzi delle associate.

ART. 20: Scioglimento dell'IDI

Lo scioglimento dell'IDI sarà deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 9 del presente Statuto e contestualmente l'assemblea nominerà una o più liquidatrici.

Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo dei cui all'art. 3 co. 190 della legge n. 622/1996.

ART. 21: Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.